

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRAMITE UFFICIO UNICO (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) COSTITUITO PRESSO L'U.T.I. CANAL DEL FERRO – VALCANALE, AI SENSI DELL'ART. 55BIS DELLA L.R. 26/2014

TRA I SEGUENTI Sigg.ri:

- a. IVAN BUZZI il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro – Valcanale, Codice fiscale BZZBNI74E30L483K, con sede legale in PONTEBBA (UD), Via Pramollo n. 16, in esecuzione del Verbale di Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n..... del
- b. ALDO DAICI il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, codice fiscale DCALDA50C03A448H, con sede legale in GEMONA DEL FRIULI (UD), Via Caneva, n. 25, in esecuzione del Verbale di Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n..... del
- c. SERGIO BUZZI il quale interviene al presente atto in qualità di Vice-Sindaco pro tempore del Comune di PONTEBBA, codice fiscale BZZSRG80M02L483B, con sede legale in PONTEBBA (UD), Piazza Garibaldi n. 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
- d. BORIS PRESCHERN il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di MALBORGHETTO-VALBRUNA, codice fiscale PRSBR564L31Z102L, con sede legale in Malborghetto - Valbruna (UD), Piazza Palazzo Veneziano n. 1, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
- e. FRANCESCO NESICH il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di RESIUTTA, codice fiscale NSCFNC77L26H816B, con sede legale in Resiutta (UD), Via Nazionale n. 20, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
- f. RENATO CARLANTONI il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di TARVISIO, codice fiscale CRLRNT64D25Z102X, con sede legale in Tarvisio (UD), Via Roma n. 3, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
- g. SIMONE PERUZZI il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di DOGNA, codice fiscale PRZSMN90L12D962C, con sede legale in Dogna (UD), via Roma n. 20, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ... del
- h. FABIO DI BERNARDO il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di VENZONE, codice fiscale DBRFBA70A27C758X, con sede legale in Venzone (UD), Via Mistruzzi n. 4, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del
- i. AUGUSTO PICCO il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di TRASAGHIS, codice fiscale PCCGST70T05C758E, con sede legale in Trasaghis (UD), Piazza Unità d'Italia n. 7, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del

- j. ALDO DAICI il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di ARTEGNA, codice fiscale DCALDA50C03A448H, con sede legale in Artegna (UD), Piazza Marnico n. 21, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del

premessi:

- ✓ Che ai sensi art 37 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ✓ Che l'art. 55-bis della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. il quale, pur ribadendo l'obbligo per i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia non capoluogo di provincia, a far data dal 1° gennaio 2016, di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente, fa salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni Territoriali comunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

dato atto

- ✓ che i sopracitati Enti, con le deliberazioni innanzi indicate, tutte esecutive ai sensi di legge, hanno espresso la volontà di costituire e gestire in forma associata, mediante stipula di apposita convenzione, le attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- ✓ che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. È istituita, ai sensi dell'art. 55-bis della L.R. n. 26/2014, presso l'U.T.I. del Canal del Ferro-Valcanale, l'ufficio unico per la gestione in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, denominato "Centrale Unica di Committenza" (di seguito: C.U.C.), con il precipuo compito di gestire le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture per conto dei soggetti sottoscrittori della presente convenzione.
2. Le procedure operative della C.U.C. sono definite nel Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
3. Il Regolamento di cui al precedente comma 2 è approvato dall'U.T.I. previo parere degli aderenti.

Art. 2 (Funzioni, attività e servizi svolti dalla stazione appaltante unica)

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collabora nella redazione dei capitolati speciali o documenti equivalenti;
 - b. collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

- c. definisce il criterio di scelta del contraente nonché il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte, le loro specificazioni e ponderazioni, concordandoli con l'Ente aderente;
 - d. redige gli atti di gara, ivi incluso il bando, il disciplinare o la lettera di invito;
 - e. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi l'eventuale manifestazione di interesse o avviso di preinformazione, l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la comunicazione e la trasmissione dei dati previsti dalla legge;
 - f. nomina la commissione giudicatrice;
 - g. cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio, fermo restando quando stabilito al successivo articolo 10;
 - h. gestisce tutte le attività sino all'individuazione del contraente mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice.
2. L'ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della C.U.C., così come definiti al comma 1.
 3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la C.U.C. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice o che sarà necessario nominare in base alla normativa vigente.

Art. 3 - (Attività che restano nella competenza dell'Ente aderente)

1. Restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a. lo svolgimento dell'attività di RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
 - b. l'individuazione delle opere da realizzare, del servizio o della fornitura da acquisire;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti dei lavori pubblici e di tutti gli altri atti ad essi connessi, ivi compreso il capitolato speciale;
 - d. l'approvazione dei capitolati speciali o documenti equivalenti per le acquisizioni di servizi e di forniture;
 - e. la stipula del contratto d'appalto;
 - f. tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura;
 - g. l'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del proprio sito, sulla base dei dati comunicati periodicamente dalla C.U.C..

CAPO II - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 4 (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La durata della convenzione decorre dal 01.08.2016 fino al 31.12.2016. Dopo il 31.12.2016, sarà rinnovabile di anno in anno previo accordo fra le parti.
2. Le attività della C.U.C. saranno operative dalla data di adesione.
3. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti con preavviso di almeno tre mesi rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5 - (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, gli Enti partecipanti contribuiranno alle spese per la gestione associata delle funzioni previste nella presente Convenzione con le modalità stabilite dalla tabella allegata.
2. I Comuni facenti parte dell'UTI Canal del Ferro-Valcanale contribuiranno alle spese di funzionamento della C.U.C. nella misura forfettaria di €. 500,00 annui.
3. Le eventuali spese relative alle pubblicazioni dei bandi e alle nomine di esperti nelle commissioni di gara rimangono a carico dell'Ente richiedente.

Art. 6 (Dotazione del personale)

1. Gli associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza, qualora necessario e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 7 (Beni e strutture)

1. La sede della C.U.C. è individuata nei locali della sede dell'U.T.I. Canal del Ferro-Valcanale in Pontebba, via Pramollo n. 16, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 (Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Annualmente, ed ogni qualvolta si renda necessario, è prevista una riunione degli associati per un'analisi delle attività svolte dalla C.U.C..

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 (Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 (Contenzioso)

1. Gli oneri relativi alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono di competenza dell'Ente per conto del quale la C.U.C. agisce, fermo restando l'obbligo di quest'ultima di fornire tutti gli elementi necessari.

Art. 11 (Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la C.U.C. e gli Enti aderenti alla presente convenzione è devoluta al foro competente per legge.

Art. 12 (Clausole di adesione)

1. Tale convenzione è aperta all'adesione di enti diversi dai sottoscrittori.
2. L'adesione di cui al comma 1) si perfeziona con il consenso espresso dell'U.T.I. Canal del Ferro-Valcanale e mediante sottoscrizione da parte dell'Ente neoaderente.

La presente convenzione consta di n° 04 (quattro) pagine ed è firmata digitalmente dai legali rappresentanti degli Enti aderenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.